



ALL. 2

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Prot. n. 51259 del 27/03/2013

ALL'AVVOCATO XXXXX XXXXXXXX

Via mail ordinaria

OGGETTO: Iscrizione nel registro delle imprese dei procuratori delegati di funzioni in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro - Richiesta parere scritto.

Con nota del 29/01/2013 (prot. in entrata n. 16103 del 30/01/2013) codesto Professionista espone quanto segue:

<< [...] la società mia assistita intende richiedere al RI competente per territorio [...] l'iscrizione delle procure rilasciate in favore di due dirigenti nell'ambito delle deleghe di funzioni rispettivamente in materia di sicurezza sul lavoro ed ambientale.

Le predette deleghe di funzioni al punto due recano il conferimento ai delegati, nell'ambito della funzione conferita, di "pieni poteri decisionali di iniziativa ed organizzazione, nonché piena autonomia di spesa".

Nello specifico, per il delegato in materia di sicurezza "viene fissato il tetto annuale di spesa di euro [...]", mentre per il delegato in materia ambientale "viene fissato il tetto annuale di spesa di euro [...]".

Ne consegue che i predetti atti sono sussumibili alla categoria delle procure speciali, potendo i delegati impegnare la società delegante esercitando funzioni rilevanti all'esterno della stessa, di tal che i beneficiari dei poteri conferiti risultano senza dubbio qualificabili come procuratori speciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2206 e ss. c.c..

In aggiunta, come noto, le deleghe di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ed ambientale hanno rilevanza esterna anche con riferimento all'imputazione delle responsabilità amministrative e/o penali previste dalla normativa vigente, con conseguente esigenza per l'autorità che intendesse contestare un illecito amministrativo e/o penale nei confronti della società delegante di procedere all'indirizzo del delegato.

Ne deriva che l'iscrizione della predetta procura nel Registro Imprese, oltre a rispettare il disposto dell'art. 2206 c.c., attua il principio di "completezza ed organicità" della pubblicità (già individuato



dalla Direzione in indirizzo nel proprio parere prot. n. 0192958 del 18/09/2012 traendolo dall'art. 8 comma 6 l.n. 580/1993) garantendo l'allineamento tra la situazione risultante dal Registro delle Imprese alla legittima situazione di fatto concretatasi.

[...] in caso di parere favorevole, la società interessata procederà alla formalizzazione delle procure con sottoscrizione del proponente autenticata come richiesto dall'art. 2206 c.c.>>.

In merito alla problematica prospettata, ritiene la Scrivente di potere formulare il parere che segue.

Questa Direzione generale ha già avuto modo di occuparsi della “delega di funzioni” di cui all'art. 16 del d.lgs 81/2008, in riferimento alla sua annotabilità nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA (parere n. 31280 del 7/10/2008, **all. 1**), concludendo per la negativa alla luce del principio di tassatività che, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 581/1995, regola le annotazioni nel repertorio medesimo.

Questa Direzione, inoltre, ha avuto modo recentemente (parere prot. n. 192958 del 18/09/2012, **all. 2**) di esprimersi circa la possibilità di iscrivere nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2196, n. 5, c.c., cariche (quale ad esempio quella di direttore generale) per le quali non sussiste, di per sé, obbligo di iscrizione nel registro in parola, attraverso il loro richiamo all'interno di una procura, concludendo anche in tale caso per la negativa sulla base della considerazione che tali indicazioni ineriscono ad aspetti gestionali interni, che nessuna rilevanza dovrebbero avere nella procura stessa, la quale dovrebbe invece solo riguardare l'attività del procuratore “verso l'esterno”.

Tali considerazioni sembrano richiamabili anche relativamente alla fattispecie sottoposta ad esame.

La “delega di funzioni in materia di sicurezza” di cui al citato art. 16 del d.lgs. 81/08 inerisce, infatti, al “rapporto interno” tra delegante e delegato, come si evince chiaramente dal fatto che è richiesta espressamente la sua accettazione per iscritto (art. 16, c. 1, lett. “e”, cit.).

Analogamente al caso in ultimo richiamato, pertanto, si tratterebbe di dare pubblicità verso i terzi attraverso lo strumento della procura “di diritto commerciale” (ed il ridetto riferimento normativo di cui all'art. 2196, n. 5, c.c.) ad un rapporto che, di contro, rileva esclusivamente nell'ottica gestionale interna; soluzione che, evidentemente, non appare conforme al principio di tassatività delle iscrizioni che regola il registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del codice civile.

Va evidenziato, d'altra parte, che quanto previsto dal comma 3-bis del ripetuto art. 16 (comma aggiunto dall'art. 12, c. 2, del d.lgs. 106/2009), secondo cui: <<Il soggetto delegato può, a



sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. [...]>>, sembra offrire ulteriore conferma della correttezza della posizione espressa dalla Scrivente: una eventuale “subdelega” non potrebbe, infatti, in quanto resa da una persona fisica, trovare iscrizione nel registro delle imprese, con l’effetto, evidentemente inaccettabile, ove si aderisse alla soluzione proposta da codesto Professionista, di fornire attraverso il registro delle imprese una pubblicità legale “strutturalmente” incompleta.

Per le ragioni espresse, ritiene la Scrivente che la “delega di funzioni” di cui all’art. 16 del d.lgs. 81/2008 non debba essere iscritta nel registro delle imprese, anche ove “incorporata” in una procura speciale e che, ai sensi del c. 2 dello stesso art. 16 (secondo cui: <<Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità>>) la forma corretta di pubblicità della delega in questione sia quella indicata nel citato parere ministeriale del 7/10/2008.

Quanto, infine, al conferimento di procura speciale contemplante una delega in materia ambientale (ipotesi, diversamente dalla prima, non espressamente prevista da disposizioni normative, ma di elaborazione giudiziaria e dottrinale) ritiene la Scrivente possano applicarsi principi analoghi a quelli sopra espressi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio

